

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Codice della strada – Esibizione del certificato di assicurazione RCA.


L'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare, il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA.

Il Ministero dell'Interno, con circolare datata 1° settembre 2016, prot. 300/A/5931/16/106/15, dispone che in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine, può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale, o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza nessuna sanzione al conducente per non aver esibito l'originale del certificato medesimo.

Per maggiori chiarimenti si allega circolare del Ministero dell'Interno.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



Allegato
GR/MF